

Alessandro Ricci

Stato di eccezione, spazi di eccezione. «Emergenzialismo» e mutamenti geografici

Abstract

What have been the geographical consequences of the restrictive policies due to the Covid-19 pandemic? Has there been a transformation of ordinary spaces into spaces of exception, by virtue of a sanitary emergency and the policies adopted to contrast it? These topics have been only partially debated: the object of analysis that this article intends to focus on is precisely the link that seems to connect the emergency condition deriving from the Covid-19 pandemic and the creation of spaces of emergency or exception deriving from “social distancing” policies, from generalized closures, from restrictive policies, from State control that has poured into a control of everyday places and a redefinition of individual and collective borders and geographies. Starting from the philosophical-political reflections proposed by Carl Schmitt, Clinton L. Rossiter and Giorgio Agamben about the “state of exception” – which according to some authors would define the current reality, while according to others it would not coincide with what has been experienced in recent years –, in this contribution a consequentiality between the political and geographical plan is proposed, trying to catch a glimpse the signs of the Italian political reality in the pandemic period in the light of the theories on the state of exception and the related geographical consequences, linking the theoretical and practical dimensions, experienced and perceived.

Keywords

State of exception; Spaces of exception; Emergency; Borders; Pandemic; Covid-19

Received: 14/03/2022

Approved: 07/06/2022

Editing by: Marco Tedeschini

© 2022 The Authors. Open Access published under the terms of the CC-BY-4.0.
alessandro.ricci@unibg.it (Università di Bergamo)

Introduzione

Quali spazi si creano in una condizione di «stato di eccezione» o in un'emergenza pandemica perdurante per oltre due anni?

La domanda prende le mosse dalla realtà vissuta dal gennaio del 2020, quando al 31 di quel mese fu dichiarato lo «stato di emergenza» in Italia¹, fino al momento in cui si scrive. La condizione politica che ha contribuito a modificare la comune percezione degli spazi e dei luoghi del quotidiano² sembrerebbe rientrare in quella definizione di eccezionalità dei poteri che è stata avanzata da diversi autori e da Giorgio Agamben più di recente, sebbene tale tesi sia stata messa in discussione da alcuni studiosi³.

Secondo il noto filosofo italiano «lo stato di eccezione non si definisce, secondo il modello dittatoriale, come una pienezza di poteri (...) ma come uno stato kenomatico, un vuoto e un arresto del diritto» (Agamben 2003: 63): a partire da tale riflessione, in questo contributo si intende integrare le definizioni più eloquenti dell'eccezione come *status* politico, con i luoghi del quotidiano, mettendo in rilievo come essi siano cambiati nella percezione personale della geografia pubblica e privata in virtù delle politiche restrittive. Gli spazi sono in effetti stati inevitabilmente toccati dalle misure relative al distanziamento sociale (o meglio «fisico»), dall'impossibilità di vivere i luoghi del quotidiano per via dello «smartworking», della didattica a distanza e della chiusura generalizzata delle attività commerciali, culturali, sportive, di svago e lavorative. E, con essi, è profondamente mutata la percezione pubblica e privata degli spazi di vita individuali e collettivi (Cfr. Gramigna 2020; Ricci 2021a). È attorno a tale tematica che si intende qui ragionare, cercando di approfondire il nesso esistente tra situazione emergenziale, o eccezionale, e quanto accade alla geografia del quotidiano.

Appare a tal fine prioritario definire la situazione vissuta nel lasso temporale considerato in Italia, attingendo alla letteratura presente sul tema, per offrire poi alcuni spunti di riflessione sui cambiamenti che a livello

¹ Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Si veda GU Serie Generale n. 26 del 01-02-2020.

² Sul tema si sono già proposte riflessioni geografiche in Ricci (2021a; 2021b).

³ Si veda in particolare Croce e Salvatore (2022: 10): «La tesi di tali voci critiche, in sostanza, è che l'incarnato pallido ed esangue delle Costituzioni liberal-democratiche di questi ultimi anni sia dovuto a un filtraggio osceno dei suoi fluidi vitali, contaminati dalla paura angosciosa che dietro ogni angolo si celi un rischio più o meno concreto per l'esistenza individuale e collettiva. L'obiettivo del presente libro è semplice e modesto: smentire questa teoria dello stato di eccezione».

geografico si sono verificati, partendo dall'osservazione della realtà e tenendo presente le discordanti voci in merito allo *status* di «eccezione» del nostro paese. Richiamando alla mente le definizioni di Carl Schmitt – non solo in *Teologia politica* (1972) ma anche nel meno considerato *La Dittatura* (1975), in cui delinea i tratti storici di quest'istituto politico – e poi le successive interpretazioni di Agamben (2003; 2014; 2015; 2020) sulla sostanziale sospensione dei diritti costituzionali in virtù di un'emergenza – è quanto mai opportuno riportare all'attenzione il fatto che al momento in cui si scrive, nel marzo del 2022, si sia ancora *de jure* in uno «stato di emergenza» nazionale, che fu promulgato il 31 gennaio del 2020 dal presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte⁴ e recentemente prolungato di due mesi oltre la sua scadenza naturale, fino al 31 marzo 2022.

Qualcuno potrebbe legittimamente obiettare che al tempo del primo provvedimento si trattava di una condizione di evidente emergenza, e che fosse assolutamente opportuno dichiarare quello stato emergenziale, come d'altronde fecero altri Stati, per poter fronteggiare – con uno statuto speciale e con dei poteri straordinari dell'esecutivo, richiamati dalla stessa delibera – il momento di crisi sanitaria che si stava affacciando nel contesto mondiale. E certamente si tratta di un'opinione condivisibile. Eppure, si potrebbe contestualmente mettere in rilievo il fatto che, da quel 31 gennaio e da quella delibera del Consiglio dei ministri, in cui si evidenziava che la situazione imponeva «l'assunzione *immediata* di iniziative di carattere *straordinario ed urgente*» [corsivi nostri], le azioni più concrete di contrasto alla diffusione dell'epidemia furono intraprese soltanto circa un mese dopo, con l'istituzione delle prime «zone rosse» negli undici comuni chiusi al resto del paese il 23 febbraio 2020, nonostante le premesse

⁴ Così si pronunciava la delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri: «Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario sia sul territorio nazionale che internazionale, finalizzate a fronteggiare la grave situazione internazionale determinatasi; Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari; Ritenuto, quindi, che ricorrano, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera c), e dall'articolo 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza; Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; Delibera (...) è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00737/sg> (ultimo accesso: 20/06/2022).

di quella delibera fossero chiare sulla situazione emergenziale⁵.

Emergenza ed eccezione

Già a questo punto si pone un problema, relativo alla concreta attuazione di azioni volte a porre un contrasto alla situazione emergenziale evidenziata attraverso lo strumento normativo, anche con misure molto contestate non solo da osservatori pubblici (Cfr. Ricolfi 2021) ma anche da parte della comunità scientifica (Cfr. Meunier 2021; Stanig, Daniele 2021)⁶. Purtroppo, le azioni che furono intraprese dal governo non ebbero l'immediatezza del decreto, facendo emergere ulteriori questioni sull'urgenza proclamata *de jure* e non opportunamente ancorata ad azioni *de facto*.

A ciò si aggiunge un'ulteriore questione, che solo apparentemente è lessicale, ma che in realtà concerne la sostanza del discorso che qui si vuole affrontare: la distinzione tra *stato di eccezione* e *stato di emergenza*, laddove con quest'ultimo sintagma si intende una situazione che – per definizione – ha una delimitazione temporale e dunque si applica generalmente a crisi ambientali quali alluvioni, terremoti e a tutti quei fenomeni improvvisi e catastrofici che creano una oggettiva condizione di emergenza e che presentano pertanto una fisiologica finestra temporale

⁵ “Vista la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020; Viste le raccomandazioni alla comunità Internazionale della Organizzazione mondiale della sanità circa la necessità di applicare misure adeguate; Considerata l’attuale situazione di diffusa crisi internazionale determinata dalla insorgenza di rischi per la pubblica e privata incolumità connessi ad agenti virali trasmissibili, che stanno interessando anche l’Italia; Ritenuto che tale contesto di rischio, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, impone l’assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente, per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio nazionale”, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00737/sg> (ultimo accesso: 20/06/2022).

⁶ In un’intervista alla trasmissione “Un giorno da pecora” di Rai Radio Due, anche un membro del CTS, Donato Greco, si è espresso così: «Certamente la difficoltà spesso è stata quella di dover applicare misure la cui dimostrazione scientifica di efficacia era debole, mentre invece i costi sociali ed economici erano certi. Un esempio? Qualunque chiusura, a partire dalle scuole e fino alle limitazioni al commercio: sono misure di mitigazione che hanno un effetto sul contenimento dell’epidemia ma che certamente non riescono a contrastare la diffusione del virus. Come poi si è visto, di fatto anche l’isolamento più crudo del marzo 2020 non ha sortito alcun effetto di contenimento dell’epidemia» (cfr. <https://youtu.be/kHJ7HK59Qas>, ultimo accesso: 20/06/2022).

ristretta. Lo *stato di eccezione*, invece, corrisponde alla sospensione delle garanzie costituzionali e dell'ordine vigente da parte dell'autorità statale preposta a difenderla e rispettarla, in cui si verifica la saldatura impossibile tra norma e realtà, «che segna una soglia in cui logica e prassi s'indeterminano e una pura violenza senza logos pretende di attuare un enunciato senz'alcun riferimento reale» (Agamben 2003: 54).

È utile ora riprendere alcune delle definizioni proposte da teorici del passato e del presente, che ben sembrano definire quanto vissuto nel periodo di riferimento.

Carl Schmitt definisce l'eccezione ciò che «non è riconducibile: essa si sottrarre all'ipotesi generale ma nello stesso tempo rende palese in assoluta purezza un elemento formale specificamente giuridico: la decisione» (Schmitt 1972: 39). Nello *stato di eccezione* emerge cioè l'atto decisionale. Non casualmente la formula più conosciuta dello stesso pensatore tedesco è la ben nota introduzione a *Teologia politica* che recita: «sovrano è chi decide sullo stato di eccezione» (Schmitt 1972: 33). Non entriamo nell'annosa *quaestio* se con questa ci si debba riferire più propriamente a chi decide *relativamente allo* stato di eccezione, oppure *in una* condizione eccezionale. Superando le secche interpretative su tali diverse possibilità, che ci porterebbero lontano dal fuoco della nostra attenzione, il dato che in questa sede interessa rimarcare è che la decisione si afferma come eminente atto politico: essa, infatti, «si rende libera da ogni vincolo normativo e diventa assoluta in senso proprio. Nel caso d'eccezione, lo stato sospende il diritto, in virtù, come si dice, di un diritto di autoconservazione» (Schmitt 1972: 39) e ha ripercussioni direttamente sul piano spaziale (Minca, Rowan 2016; Minca 2022; Galli 2022)⁷.

Clinton L. Rossiter nel 1948 ha stilato un elenco dettagliato di undici condizioni in presenza delle quali si può a giusto titolo parlare di una *Constitutional Dictatorship*, una condizione cioè di sostanziale anomalia politica (Cfr. Ackerman 2005). Agamben sottolinea quanto Rossiter avesse ben compreso come «la dittatura costituzionale (cioè lo stato di eccezione)» fosse «diventata, di fatto, un paradigma di governo (*a well established principle of constitutional government*) e che, come tale, essa è gravida di pericoli: tuttavia è proprio la sua immanente necessità che egli

⁷ Minca e Rowan rimarcano il legame stringente tra sovranità e territorio nella visione schmittiana, puntualizzando che «the sovereign holds the power to decide on the spatialization of the political» (Minca, Rowan 2016: 107), mentre Agamben sottolinea che «Nell'eccezione sovrana si tratta, infatti, non tanto di controllare o neutralizzare un eccesso, quanto, innanzitutto, di creare e definire lo spazio stesso in cui l'ordine giuridico-politico può avere valore» (Agamben 2005: 23).

intende dimostrare» (Agamben 2003: 18). Tanto che lo stesso Agamben afferma che Rossiter sa perfettamente che «lo stato di eccezione è ormai diventato la norma» (Agamben 2003: 19).

Pier Paolo Portinaro offre una efficace sintesi delle condizioni individuate da Rossiter, sulle quali sarà poi opportuno avanzare qualche collegamento con la realtà attuale: «1) nessun assetto dittatoriale può essere instaurato se non è indispensabile alla difesa dello Stato e dell'ordine costituzionale; 2) la decisione d'instaurarlo non può essere affidata a chi eserciterà la dittatura; 3) nessun governo può darvi avvio senza prevedere i termini della cessazione; 4) l'esercizio dei poteri emergenziali deve avvenire nel rispetto delle regole costituzionali; 5) nessuna istituzione o procedura può essere attivata se non è assolutamente necessaria al superamento di una determinata crisi; 6) le misure adottate non possono mai essere permanenti; 7) la dittatura deve essere rappresentativa di tutta la cittadinanza; 8) i detentori di questi poteri d'emergenza sono responsabili per ogni loro azione e decisione; 9) anche la decisione di porre termine alla dittatura non deve essere rimessa al dittatore; 10) nessuna dittatura costituzionale può essere prolungata oltre la soluzione della crisi; 11) la fine della dittatura deve comportare il ritorno il più possibile completo alle condizioni politiche preesistenti alla crisi» (Cfr. Portinaro 2019: 132).

Già in queste prime definizioni si può evincere quanto la condizione italiana di più recente attualità possa essere ricompresa nell'alveo dell'eccezionalità, secondo molteplici prospettive: atti normativi hanno nei fatti superato la normale distinzione tra le diverse funzioni statuali, ponendo al centro l'esecutivo grazie all'uso continuativo dello strumento straordinario del DPCM e poi dei Decreti Legge, in una condizione di vincolo parlamentare senza una vera e presente opposizione politica agli atti governativi, facendo leva su organi decisionali tecnici (Comitato Tecnico Scientifico e Cabina di Regia⁸) esterni alla compagine politico-governativa, privi

⁸ Mentre il CTS è stato istituito con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 371 del 5 febbraio 2020, «con competenza di consulenza e supporto alle attività di coordinamento per il superamento dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Coronavirus (Cfr. [https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?area=nuovoCoronavirus&id=5432&lingua=italiano&menu=vuoto#:~:text=Con%20Decreto%20del%20Capo%20Dipartimento,dovuta%20alla%20diffusione%20del%20Coronavirus](https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?area=nuovoCoronavirus&id=5432&lingua=italiano&menu=vuoto#:~:text=Con%20Decreto%20del%20Capo%20Dipartimento,dovuta%20alla%20diffusione%20del%20Coronavirus,ultimo%20accesso:20/06/2022), ultimo accesso: 20/06/2022), la Cabina di Regia, secondo quanto riportato in un verbale della riunione della stessa del 19 marzo 2021 tenutasi in videoconferenza, sarebbe stata «istituita ai sensi del DM Salute del 30

di un mandato elettorale e dunque senza doverne rispondere direttamente (in questo, contraddicendo la condizione n. 8 indicata da Rossiter).

In questa dinamica si è verificata, in altre parole, una decretazione d'urgenza in cui il Parlamento ha nei fatti svolto un ruolo marginale e in cui i poteri decisionali sono stati accentrati nelle mani del governo e di organismi paralleli, attraverso ordinanze, atti amministrativi, decreti e circolari ministeriali con potere di legge, e che hanno rappresentato uno stravolgimento dei normali poteri parlamentari⁹. In questa dinamica decisionale d'eccezione sembra ricalcarsi oltretutto quanto riportato da Agamben, a proposito del «sintagma “forza di legge”» che si riferisce «non alla legge, ma a quei decreti – aventi, appunto, come si dice, forza di legge – che il potere esecutivo può essere autorizzato in alcuni casi – e, segnatamente, nello stato di eccezione – a emanare», per cui «decreti, provvedimenti e misure che non sono formalmente leggi ne acquistano tuttavia la “forza”» (Agamben 2003: 51).

Pur scadendo lo stato di emergenza legato alla pandemia il 31 marzo 2022, a sostegno della tesi di chi ritiene che sia ormai un nuovo paradigma decisionale (Cfr. Agamben 2020), si può poi intravedere la dichiarazione dello stato di emergenza legato alla guerra in Ucraina, valido fino al 31 dicembre 2022, deciso con delibera del Consiglio dei Ministri il 28 febbraio con cui si esplicita che «è dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza

aprile 2020» (Cfr. https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_monitoraggi_49_0_fileDocumento.pdf, ultimo accesso: 20/06/2022). Si rileva, però, che a una lettura dello stesso DM “istitutivo” (cfr. <https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=77099&parte=1%20&serie=null>, ultimo accesso: 20/06/2022), si fa riferimento a una Cabina di Regia solo nei seguenti termini: «Il Ministero della Salute, tramite apposita **cabina di regia**, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l'Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.» (pp. 4-5, grassetto nel testo). Si tratta dunque di un passaggio testuale, piuttosto vago, che non esplicita formalmente alcuna istituzione della Cabina di Regia, né ne identifica ruoli, funzioni e composizione. Non si può, inoltre, non notare come anche lo stesso CTS abbia avuto un'istituzione anomala, non proveniente direttamente dall'esecutivo o dal Parlamento, ma dal Dipartimento della Protezione civile.

⁹ Si vedano i dati e le riflessioni proposte su Open Polis, cfr. <https://www.openpolis.it/tra-decreti-legge-e-fiducie-il-governo-monopolizza-lattivita-legislativa/> (ultimo accesso: 20/06/2022).

della grave crisi internazionale in atto»¹⁰.

Vi è un altro elemento che va considerato come di primaria importanza nella corretta definizione dello scenario italiano, oltre all'apparente assenza di quell'*accountability*, che è un principio cardine delle democrazie rappresentative e che nella dispersione decisionale e nell'incertezza di tale processo si è di fatto dissolto: la mancata definizione temporale dell'emergenza, che in virtù del Decreto legislativo 1 del 2018 che ha istituito il Codice della Protezione civile prevede che «la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi» (art. 24, c. 3)¹¹. Il prolungamento oltre tale scadenza sembra contrastare con il principio 10 sottolineato da Rossiter e contribuisce alla definizione di un'incertezza temporale, in una sostanziale trasposizione dall'emergenza all'eccezione.

Almeno altre due domande relative all'affermazione dell'eccezione, sorgono spontanee: qual è il limite temporale allo stato di emergenza italiano? Vi è una correlazione tra stato di emergenza pandemico e quello relativo alla guerra in Ucraina? Le due questioni qui poste si intrecciano in un incerto stato di eccezione e potenzialmente perdurante (sebbene con prerogative diverse) che non ha una chiara via d'uscita dall'emergenza, poiché i contorni politici che definiscono la situazione emergenziale sono tutt'altro che palesi, prima dal punto di vista sanitario e poi da quello bellico/umanitario. L'emergenza sanitaria, a ben vedere, non è stata legata a parametri chiari (ospedalieri, del numero dei contagi, dei casi gravi, dell'occupazione delle terapie intensive, del tasso di contagiosità, etc.), che stabiliscano in maniera univoca i contorni dell'emergenza e i parametri dello stesso stato eccezionale, così come l'emergenza dichiarata per l'accoglienza dei profughi non ha presupposti univoci.

Un'ulteriore questione su cui poco ci si è concentrati è la seguente: lo *stato* di emergenza per definizione è tale in quanto *status*, cioè una condizione data, definita, certa. Nel caso italiano, il prolungamento dello *sta-*

¹⁰ Cfr. Delibera CdM del 28 febbraio 2022, <https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/delibera-cdm-del-28-febbraio-2022-emergenza-ucraina-0> (ultimo accesso: 20/06/2022).

¹¹ Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018, entrato in vigore del provvedimento 6 febbraio 2018, cfr. <https://www.protezionecivile.gov.it/en/normativa/decreto-legislativo-n-1-del-2-gennaio-2018--codice-della-protezione-civile> (ultimo accesso: 20/06/2022).

tus di emergenza è invece avvenuto in momenti in cui l'emergenza sanitaria era tutt'altro che preoccupante¹².

Nell'ultimo anno e mezzo si è vissuto un progressivo prolungamento di questo stato emergenziale, basandosi spesso su previsioni future e non sulla realtà fattuale del momento. La situazione di emergenza che riguarda in maniera straordinaria l'Italia è stata prolungata anche in momenti poco preoccupanti dal punto di vista epidemiologico, in condizioni cioè che non configuravano uno *status* eccezionale in merito all'occupazione delle terapie intensive, alle ospedalizzazioni e alla circolazione del virus. Il 23 luglio 2021, ad esempio, quando fu varato il D.L. 105, si registravano in Italia 3.762 casi totali, 1.304 ricoverati ordinari e 155 ricoverati in terapia intensiva, con un totale di 12 morti contro gli 11 dell'anno precedente¹³. Una situazione che non può evidentemente essere ricompresa nell'alveo dell'emergenza, se non in una logica predittiva.

La domanda che qui si pone è: si può prolungare uno stato di emergenza in virtù di una previsione di pericolo futuro ma ben lungi da configurare uno «stato» in quanto *status*? E ancora: cosa ha comportato dal punto di vista spaziale, territoriale, tale anomala condizione politica? Questi sono solo alcuni elementi preliminari di riflessione sulla situazione eccezionale posta in essere dal gennaio del 2020 e che è perdurata fino al momento in cui si scrive, sebbene per altre prerogative e con diversi obiettivi.

Eccezione e incertezza

Quella che stiamo vivendo si presenta dunque come una situazione emergenziale che si caratterizza per l'indefinitezza dei parametri decisionali:

¹² Il 23 luglio del 2021, quando fu emanato il D.L. 105, si stabiliva all'art. 1 che «in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021, Decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche» (21G00117) (GU Serie Generale n.175 del 23-07-2021), cfr. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/23/21G00117/sg> (ultimo accesso: 20/06/2022).

¹³ Cfr. Lab24 (Il Sole 24 ore), *Coronavirus in Italia, i dati e la mappa* (<https://lab24.ilsole24ore.com/coronavirus/>, ultimo accesso: 08/06/2022).

nessuno sa esattamente quali siano utilizzati per creare lo stato di emergenza, quali saranno per la sua cessazione e per la chiusura della fase emergenziale e delle relative misure. A ciò corrisponde uno stato allarmistico generalizzato e una condizione di profonda incertezza decisionale. Chi decide realmente: il governo, il CTS, il Ministro della salute, la Cabina di regia, i consulenti ministeriali o gli esperti che affollavano i salotti televisivi? Chi ha avuto realmente il monopolio della decisione ultima e la responsabilità della decisione, come richiamato da Rossiter?

Tali questioni, che rimangono aperte, sembrano stabilire i confini di una geografia decisionale dell'incertezza (Ricci 2017) che contribuisce inevitabilmente anche a una ridefinizione della geografia del quotidiano¹⁴. Quali cambiamenti, in virtù di tale mutato assetto decisionale, hanno subito e continuano a subire i luoghi del quotidiano? Come sta modificandosi il rapporto tra l'uomo e il proprio ambiente di riferimento – scolastico, lavorativo, formativo, sportivo, di svago e divertimento? Come, ancora, si sta riconfigurando la relazione politica che esiste tra gli esseri umani e i luoghi, quale base essenziale della geografia (Cfr. Dematteis 1985; Farinelli 2003), in virtù di chiusure e di una compartimentazione degli spazi del quotidiano a tratti parossistica? In buona sostanza: che fine fa tale rapporto, in una condizione così strutturata di crisi¹⁵, di incertezza, di emergenza o, meglio, di stato di eccezione?

A questo proposito arriva in nostro aiuto un'ulteriore definizione relativa allo smarrimento dei confini: «lo stato di eccezione costituisce un “punto di squilibrio fra diritto pubblico e fatto politico” (Saint-Bonnet 2001: 28), che – come la guerra civile, l'insurrezione e la resistenza – si situa in una “frangia ambigua e incerta, all'intersezione fra il giuridico e il politico”» (Agamben 2003: 9). L'incertezza, in una condizione di perdurante emergenza e senza chiari contorni che la definiscono, appare in tutta la sua evidenza e, al contempo, «tanto più urgente diventa la questione dei confini: se i provvedimenti eccezionali sono il frutto dei periodi di crisi politica e, come tali, vanno compresi sul terreno politico e non su quello giuridico-costituzionale (De Martino 1973: 320), essi vengono a trovarsi nella paradossale situazione di provvedimenti giuridici che non possono essere compresi sul piano del diritto e lo stato di eccezione si presenta come la forma legale di ciò che non può avere forma legale»

¹⁴ Su queste tematiche è stato di recente pubblicato un libro che si focalizza sul tema degli «spazi di eccezione» (Cfr. Ricci 2021).

¹⁵ Giustamente fa notare Paolo Cesaretti che la crisi è un tratto distintivo del nostro tempo, da circa 50 anni, e che ogni momento di crisi è riconducibile all'assetto interno nel quale questa sorge (Cfr. Cesaretti 2013: 13).

(Agamben 2003: 9-10).

I confini vengono potentemente ridefiniti in un momento di crisi: essi cambiano, mutano in virtù della crisi generale (Colombo 2014) ma più in particolare nella condizione di emergenza, come si è verificato negli ultimi due anni. Abbiamo vissuto una riconfigurazione dei confini tra pubblico e privato, a scala internazionale nelle chiusure disposte tra gli Stati e nelle restrizioni imposte ai viaggi internazionali, ma anche nazionalmente e a scala locale, con le colorazioni delle regioni, l'impossibilità di muoversi da una regione all'altra, da un comune all'altro, addirittura all'interno del proprio quartiere, quando si dispose l'impossibilità di superare un certo raggio dalla propria abitazione, e fin dentro le nostre case, nell'ultimo stadio del «confinamento domiciliare».

Quella che stiamo vivendo è a tutti gli effetti non soltanto una condizione di emergenza, che ha prodotto uno stato *eccezionale* dal punto di vista politico e decisionale, ma anche una condizione di incertezza relativa alla geografia quotidiana e ai confini, che affonda le sue radici anzitutto nella indefinitezza del processo decisionale cui sopra si è fatto cenno. Esso appare sostanzialmente invertito nella sua naturale tendenza: non più una decisione politica che in maniera univoca stabilisce i principi dell'azione individuale chiaramente e inequivocabilmente, ma una serie di condizioni e di deleghe decisionali che a cascata hanno portato singoli individui o datori di lavoro a stabilire regole, spazi e confini di azione, restrizioni e obblighi in via del tutto discrezionale e spesso anche al di là delle norme governative¹⁶. L'incertezza decisionale ha prodotto il parossismo di regole e norme, la sperimentazione di quell'irrigidimento spaziale fatto di percorsi segnati e rigidità normative tese a intrappolare continuamente lo spazio d'azione dell'uomo e, dunque, anche la sua libertà di azione che trova un riscontro diretto nella vita dei luoghi (Cfr. Ferro 1983).

Tale continua e progressiva confinazione degli spazi, creazione di zone inaccessibili, di varchi e percorsi, di confini quotidiani e di limiti e regole al movimento umano si è verificata a più livelli: dal governo centrale a quello regionale, dal territorio nazionale a quello gestito dai governatori fino alla solerzia di sindaci che chiudevano piazze pubbliche o stabilivano ulteriori obblighi alla gestione degli spazi lavorativi e sociali, a volte nella assoluta discrezionalità individuale della decisione sugli spazi pubblici che a livello comunale è stata particolarmente intensa e visibile, fino addirittura alla

¹⁶ Anche chi scrive ha assistito a eccessi di zelo da parte di commercianti, che richiedevano unilateralmente obblighi su mascherine e restrizioni, anticipando ad esempio gli orari degli stessi e richiedendo imposizioni ben al di là di quanto disposto dal governo.

creazione di percorsi pedonali nei due sensi di marcia e con controlli da parte della polizia locale come si è verificato a Roma¹⁷. D'altronde, come sottolinea Agamben, «lo stato di eccezione rappresenta l'inclusione e la cattura di uno spazio che non è né fuori né dentro» (Agamben 2003: 47).

La condizione di incertezza si ravvisa infatti in una situazione di crisi generale o sistemica, qual è quella che stiamo vivendo e abbiamo vissuto, in cui cioè si smarriscono i confini e si perdono i punti di riferimento spaziali e non solo: nello smarrimento dei confini si verifica una perdita dell'orientamento. È questo il tratto distintivo non solo dello stato di eccezione, ma anche dello stato di crisi e di incertezza, poiché la crisi corrisponde più precisamente alla «contrazione del tempo» e allo «smarrimento dei confini; con l'aggravante che lo smarrimento dei confini accelera la contrazione del tempo» (Colombo 2014: 47).

Spazi di eccezione

Contestualmente, la crisi porta il decisore ad una sorta di *eccesso di decisionismo*, cioè a quello che Massimo Cacciari in un'intervista ha definito un «delirio normativistico»¹⁸ e che ha condotto a una sorta di follia collettiva (Lévy 2021), che si riscontra anzitutto negli spazi del quotidiano, tanto che la vita degli ultimi due anni è stata spesso scandita da un continuo delimitare e normare gli spazi del quotidiano, innescando una dinamica che ricalca perfettamente la descrizione letteraria di Albert Camus (2020) o quella analitica di Michel Foucault (2014) degli spazi normati durante una peste, in cui tutto diventa un «delimitare», un porre confini, uno stabilire delle linee di demarcazione, un tracciare sentieri e percorsi nell'incedere quotidiano negli spazi urbani, all'interno dei palazzi, degli edifici scolastici, delle università.

Come affermava il filosofo francese, la risposta alla peste è l'ordine: «esso prescrive a ciascuno il suo posto, a ciascuno il suo corpo, a ciascuno la sua malattia e la sua morte, a ciascuno il suo bene per effetto di un potere onnipresente e onnisciente che si suddivide, lui stesso, in modo regolare e ininterrotto fino alla determinazione finale dell'individuo, di ciò

¹⁷ Particolarmente esemplificativo è il caso di Via del Corso e la creazione di percorsi pedonali anche su Piazza del Popolo, con il paradossale e ovvio risultato di avvicinare le persone piuttosto che allontanarle tra di loro.

¹⁸ Cfr. <https://video.corriere.it/cronaca/cacciari-furioso-cartabianca-basta-questo-delirio-normativistico-cosa-sono-deficiente/bc0feb00-0dfd-11eb-9df8-9ad18fda6e17> (ultimo accesso: 20/06/2022).

che lo caratterizza, di ciò che gli appartiene, di ciò che gli accade» (Foucault 2014: 215).

Il biennio del virus può essere letto in tale susseguirsi continuo di segni e tracciati che scandiscono il nostro passaggio spaziale quotidiano. Dal punto di vista geografico, si tratta di una sorta di «rivincita dei confini». Il filosofo Byung-chul Han ha giustamente notato che «il virus scatena una *crisi immunologica*. Fa breccia nella società permissiva ormai immunologicamente molto indebolita e la blocca in uno stato di shock. I confini vengono isolati gli uni dagli altri, gli spostamenti e i contatti radicalmente limitati. L'intera società ritorna in *modalità di difesa immunologica*. Abbiamo a che fare con un *ritorno dell'avversario*» (Han 2021: 26-7). E delle divisioni, si potrebbe aggiungere. Non casualmente, tra le parole più ricercate nei motori di ricerca nel 2020 e nel 2021 figurano «lockdown» e «greenpass», due parole che ben descrivono il quadro entro il quale ci si è mossi.

Il mondo che credevamo destinato alla apertura globale e che veniva descritto come «borderless», nella presupposta idea della fine degli Stati nazionali (Ohmae 1990; 1996), ha visto invece negli ultimi due anni di incertezza e di decisionismo parossistico, una progressiva e multiscalare opposizione di nuovi e prima impensabili limiti. Si è trattato di una sorta di vortice progressivo, incessante e profondissimo, di innalzamento di barriere e limitazioni fin dentro le nostre case fino all'ultimo livello, rappresentato dall'isolamento domiciliare, in cui si è vissuta la chiusura dentro la propria stanza, esclusa dal resto dell'abitazione.

Pare essersi fermata, in altre parole, in virtù di una crisi sanitaria, la globalizzazione o almeno parzialmente congelata (Ricci 2020), almeno nel suo presupposto di un modello aperto e liberaldemocratico che, secondo la nota espressione di Fukuyama (1992), avrebbe visto la vittoria definitiva del mondo occidentale incarnato dagli Stati Uniti in un progressivo superamento della storia intesa quale evoluzione in senso conflittuale e divisorio del mondo.

Tenuto conto dell'emergenzialismo, che ha assunto tratti addirittura militarizzati (Agamben 2020) con la presenza ben visibile di controlli di polizia e di presidi sul territorio, in una narrazione che non casualmente è stata più volte fondata secondo una prospettiva di una vera e propria guerra contro il virus, con tanto di delibere durate mesi sul coprifuoco

quale misura adottata per il contrasto alla pandemia¹⁹, il controllo sociale che ne è derivato è inevitabilmente penetrato nelle nostre vite e nei gesti quotidiani (Cfr. Miconi 2020; 2022). È stato così per gli ingressi a scuola, nei bar, nei ristoranti, all'università (si pensi alla sola registrazione delle lezioni da remoto, o al controllo del *greenpass*), nei luoghi di lavoro: tutti i fenomeni di più o meno esplicito controllo sociale, che costituiscono l'impianto di un controllo territoriale sempre più pervasivo, invisibile ma implacabile, che in effetti continuiamo a vivere anche oltre la stessa emergenza sanitaria, che al momento in cui si scrive sembra aver attenuato di molto la propria virulenza.

Gli spazi di eccezione creati nei due anni di emergenza pandemica hanno determinato un nuovo assetto spaziale, quotidiano e globale, che si è irrobustito nella crisi politica e sanitaria e che ha determinato nuove geografie personali e collettive, tutte improntate su un ruolo sempre più marcato dello Stato e del controllo esercitato sui cittadini²⁰ (Cfr. Lottieri 2022).

Conclusioni

Quanto evidenziava lo stesso Agamben al principio dei decreti restrittivi contro la pandemia – e che cioè essi avrebbero rappresentato il terreno di un nuovo agire politico basato sull'emergenza e, potremmo aggiungere, sulla creazione di spazi di eccezione – sembra confermato dai recenti avvenimenti mondiali, che vedono l'Italia impegnata nell'aiuto all'Ucraina con la fornitura di armi e la dichiarata accoglienza dei profughi. Sebbene nelle pieghe di una narrazione che ha dalle prime fasi del conflitto surclassato quella pandemica la notizia sia emersa poco, il Governo ha decretato un nuovo «stato di emergenza» che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2022, con l'esplicito intento di «assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale»²¹. Si tratta di un ulteriore provvedimento emergenziale volto e per gestire l'accoglienza dei

¹⁹ Si veda l'art. 9 del DPCM del 3 marzo 2021: «dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo son consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute».

²⁰ Secondo una prospettiva liberale, Anthony De Jasay aveva già messo in luce i limiti dell'azione pervasiva dello Stato nella vita individuale (De Jasay 2017), ma risuonano come parole di enorme attualità anche quelle di Wilhelm Von Humboldt (2019).

²¹ Cfr. <https://www.governo.it/it/provvedimento/provvedimento-d3506562802223/19310> (ultimo accesso: 20/06/2022).

profughi ucraini che si pone nel solco di un'«emergenzialità» che sembra configurarsi, su diversi livelli e sulla base di presupposti differenti (crisi ambientali, sanitarie e geopolitiche), come un nuovo paradigma politico, come una «tecnica di governo e non come una misura eccezionale» (Agamben 2003: 16).

Si tratta di una direttrice che era già stata ben individuata dallo stesso Agamben in *Stato di eccezione*, in cui parlava di una tale deriva a livello internazionale, e che è stata amplificata negli ultimi due anni. Tanto che all'inizio della vicenda pandemica, collegandosi alle riflessioni precedenti, arrivava a considerare che «ormai da decenni è in atto una progressiva perdita di legittimità dei poteri istituzionali, che questi non hanno saputo arginare che attraverso la produzione di una perpetua emergenza e il bisogno di sicurezza che essa genera. Per quanto tempo ancora e secondo quali modalità potrà essere prolungato l'attuale stato di eccezione?» (Agamben 2020: 10).

I fatti delle ultime settimane, al momento in cui si scrive, sembrerebbero andare nella concreta e drammatica direzione individuata da Agamben, definita di Grande Trasformazione. Tanto da produrre quelle modificazioni spaziali in senso eccezionale che abbiamo vissuto negli ultimi due anni. L'immagine paradossale di questi tempi e degli spazi di eccezione, in una sorta di nemesi della globalizzazione, è quella che abbiamo visto nel febbraio del 2021, quando la missione della NASA ha raggiunto Marte grazie alla tecnologia avanzatissima proprio mentre si disponevano nuove fasi di chiusure di attività e dell'incontro tra cittadini.

Si raggiungeva Marte ma ci si chiudeva sempre di più dentro le mura domestiche, venendo meno al principio geografico di natura *esistenziale*: si sono negati i luoghi quali simboli della nostra libertà²², della possibilità umana di incontrarsi, di vivere la socialità, di esprimere la propria libertà e la propria esistenza, che non casualmente rimanda etimologicamente a *ex-sistere*, «porsi fuori», vivere la realtà esterna e non quella domestica.

La geografia, da questa prospettiva, assume dunque un punto di vista esistenziale che va ben al di là della mera elencazione di elementi che compongono la Terra: aiuta a comprendere l'anomalia vissuta nelle chiusure generalizzate, che hanno rappresentato non solo una politica inefficace dal punto di vista pandemico, ma anche una nemesi dell'*esistenza* e

²² In questa ridefinizione delle libertà individuali e collettive fa riflettere – alla luce delle politiche restrittive che hanno riguardato primariamente paesi occidentali ed europei – la lettura del libro di Federico Chabod sulla *Storia dell'idea d'Europa* (2007) quale storia del concetto di libertà.

una contraddizione della politica, intesa quale gestione ordinata degli spazi e del territorio (Cfr. Minca, Rowan 2016: 99; Elden 2013).

Quella eccezionalità che abbiamo vissuto e che rischia di divenire una «nuova normalità» pone interrogativi e questioni epistemiche e vitali di primaria importanza, che vanno discusse nella loro dimensione di ricerca e di vita vissuta, anche oltre la fine dell'emergenza sanitaria.

Bibliografia

Ackerman, B., *La costituzione di emergenza. Come salvaguardare libertà e diritti civili di fronte al pericolo del terrorismo* (a cura di A. Ferrara, trad. di E. Ferrara), Milano, Booklet, 2005.

Agamben, G., *Stato di eccezione*, Torino, Bollati Boringhieri, 2003.

Agamben, G., *Stasis. La guerra civile come paradigma politico*, Torino, Bollati Boringhieri, 2015.

Agamben, G., *Homo Sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Einaudi, Torino, 2014 (ebook).

Agamben, G., *A che punto siamo?*, Macerata, Quodlibet, 2020.

Boria, E., Marconi, M., *Geopolitica dal pensiero all'azione. Spazio e politica in età contemporanea*, Roma, Argos, 2022.

Camus, A., *La Peste*, Milano, Giunti, 2020.

Camuso, A., *La vita che ci state rubando*, Roma, Castelvecchi, 2020.

Cesaretti, P., *Sempre "a suo modo". Una premessa*, in Cesaretti, P. (a cura di), "È nella crisi che emerge il meglio di ognuno. Idee, numeri, racconti", Azzano San Paolo, Bolis, 2013.

Chabod, F., *Storia dell'idea d'Europa*, Roma-Bari, Laterza, 2007.

Han, B.-C., *La società senza dolore. Perché abbiamo bandito la sofferenza dalle nostre vite*, Torino, Einaudi, 2021.

Colombo, A., *Tempi decisivi. Natura e retorica delle crisi internazionali*, Milano, Feltrinelli, 2014.

Croce, M., Salvatore, A., *Cos'è lo stato di eccezione*, Milano, Nottetempo, 2022 (ebook).

De Jasay, A., *Lo Stato*, Torino, IBL libri, 2017.

De Martino, F., *Storia della costituzione romana*, Jovene, Napoli, 1973.

Dematteis, G., *Le metafore della Terra. La geografia umana tra mito e scienza*, Milano, Feltrinelli, 1985.

Elden, S., *The Birth of Territory*, Chicago-Londra, University of Chicago Press, 2013.

Farinelli, F., *Geografia. Un'introduzione ai modelli del mondo*, Torino, Einaudi, 2003.

Ferro, G., *Geografia e libertà. Temi e problemi di geografia umana*, Bologna, Pàtron, 1983.

- Fukuyama, F., *The End of History and the Last Man*, New York, Macmillan, 1992.
- Foucault, M., *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 2014.
- Galli, C., *Carl Schmitt. La politica, lo spazio, la guerra*, in E. Boria, M. Marconi, *Geopolitica dal pensiero all'azione. Spazio e politica in età contemporanea*, Roma, Argos, 2022, pp. 320-33.
- Gramigna, R., *Proxemics and "neo-proxemics": The new meaning of space in the time of COVID-19 pandemic*, in «Post-filosofie», n. 13 (2020), pp. 100-18.
- Lévy, B.H., *Il virus che rende folli*, Milano, La Nave di Teseo, 2020.
- Lottieri, C. (a cura di), *Leviatano sanitario e crisi del diritto. Cultura, società e istituzioni al tempo del Covid-19*, Macerata, Giometti & Antonello, 2022.
- Meunier, T., *Full lockdown policies in Western Europe countries have no evident impacts on the COVID-19 epidemic*, in «medRxiv», April 24, 2020, pp. 1-20.
- Miconi, A., *Epidemie e controllo sociale*, Roma, Manifestolibri, 2020.
- Miconi, A., *Emergenza di Stato. Intellettuali, media e potere nell'Italia della pandemia*, Macerata, Giometti & Antonello, 2022.
- Minca, C., Rowan, R., *On Schmitt and Space*, Londra, Routledge, 2016.
- Minca, C., *Giorgio Agamben e la geopolitica dell'eccezione*, in E. Boria, M. Marconi, *Geopolitica dal pensiero all'azione. Spazio e politica in età contemporanea*, Roma, Argos, 2022, pp. 444-61.
- Ohmae, K., *The borderless world: power and strategy in the interlinked economy*, Londra, Harper Collins, 1990.
- Ohmae, K., *The end of the nation state: the rise of regional economies*, Londra, Harper Collins, 1996.
- Portinaro, P.P., *Dittatura. Il potere nello stato d'eccezione*, in "Teoria politica. Nuova serie Annali", n. 9 (2019), pp. 119-37.
- Ricci, A., *La geografia dell'incertezza. Crisi di un modello e della sua rappresentazione in età moderna*, Roma, Exorma, 2017.
- Ricci, A., *Verso un'era glaciale della Globalizzazione? Il Covid-19 e la vendetta dei confini*, in "Documenti Geografici", n. 1 (2020), pp. 261-78.
- Ricci, A., *Spazi di eccezione. Riflessioni geografiche su virus e libertà*, Roma, Castelvecchi, 2021a.
- Ricci, A., *Spaces of exception in a state of exception*, in V. Pecorelli (ed.), *From overtourism to undertourism. Sustainable scenarios in post-pandemic times*, Milano, Unicopli, 2021b.
- Ricolfi, L., *La notte delle ninfee. Come si malgoverna un'epidemia*, Milano, La Nave di Teseo, 2021.
- Rossiter, C.L., *Constitutional Dictatorship. Crisis Government in the Modern Democracies*, Princeton, Princeton University Press, 1948.
- Saint-Bonnet, F., *L'État d'exception*, Parigi, PUF, 2001.
- Schmitt, C., *Le categorie del 'politico'*, Bologna, Il Mulino, 1972.
- Schmitt, C., *La dittatura. Dalle origini dell'idea moderna di sovranità alla lotta di*

classe proletaria, Torino, Einaudi, 1975.

Stanig, P., Daniele, G., *Fallimento lockdown. Come una politica senza idee ci ha privati della libertà senza proteggerci dal virus*, Milano, Bocconi editore, 2021.

Von Humboldt, W., *Idee per un tentativo di determinare i limiti dell'attività dello stato*, Bologna, Mimesis, 2019.